

BIBLIOTECA

I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

Introduzione

Salve, sono Ettore Orlandi e sono un esperto di diritto e procedura penale.

In questa lezione analizzeremo i principali delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.

Il Codice Penale contempla tali fattispecie nel Capo I del Titolo II del Libro II.

In particolare analizzeremo:

- il peculato e il peculato d'uso
- il peculato mediante profitto dell'errore altrui
- la malversazione ai danni dello Stato
- la concussione
- i diversi tipi di corruzione
- l'abuso d'ufficio
- e, infine, rifiuto o omissione di atti di ufficio

Bene, non ci resta che cominciare la nostra analisi...

Caratteristiche dei delitti dei pubblici ufficiali contro la PA

I delitti dei pubblici ufficiali contro la PA possono essere commessi da soggetti che posseggono o rivestono una determinata qualità, e per questo sono definiti **reati propri** (mentre i **reati c.d. comuni** possono essere commessi da chiunque a prescindere dalle qualità che riveste il soggetto agente).

All'interno di tale contesto, particolare importanza sta nella distinzione codicistica di tre diverse qualificazioni soggettive:

- il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)
- l'incaricato di un pubblico esercizio (art. 358 c.p.)
- l'esercente di un servizio di pubblica utilità (art. 359)

Tuttavia, la qualifica soggettiva del reo (sia esso pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o esercente di un servizio di pubblica utilità) è solo uno dei requisiti per sussistenza dei reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.

Accanto a tale indispensabile elemento, la legge richiede anche un determinato rapporto tra la qualifica del soggetto agente e il fatto criminoso commesso.

Tale rapporto può essere di:

- **contestualità**, il fatto criminoso dev'essere commesso durante l'esercizio della pubblica funzione o del servizio
- **causalità**, il reato dev'essere posto in essere a causa della funzione o del servizio
- **conseguenzialità teleologica**, l'illecito penale dev'essersi consumato per un fine strettamente connesso all'esercizio della funzione o del servizio

Peculato

Uno dei primi delitti dei pubblici ufficiali contro la PA che andiamo ad analizzare è il **peculato**, disciplinato dall'art. 314 del c.p.

Il peculato consiste nel fatto commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che "avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi".

Si tratta di un **reato proprio**, quindi il **soggetto attivo** può essere il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

Soggetto passivo del reato può essere invece tanto la Pubblica Amministrazione che il privato, a seconda di a chi appartenga la cosa oggetto di appropriazione.

Bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'interesse statale alla probità e correttezza dei funzionari pubblici e la protezione dei beni patrimoniali loro affidati.

Presupposto del reato di peculato è il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile altrui.

Altro presupposto della norma in esame è la ragione di ufficio o servizio che giustifica il possesso della cosa poi fatta propria.

La condotta tipica disciplinata dall'art. 314 c.p. consiste nell'appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui posseduti, dal pubblico ufficiale, per ragioni dell'ufficio o del servizio.

Appropriarsi significa comportarsi nei confronti della cosa "uti dominus", esercitando su di essa atti incompatibili con il titolo che ne giustifica il possesso. Occorre, dunque, una vera e propria "interversione del possesso".

Elemento soggettivo del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di porre in essere una condotta di appropriazione come descritta dalla norma di cui si discute.

Il delitto **si consuma** nel tempo e nel luogo in cui si verifica "l'interversione del possesso".

La **procedibilità** è di ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale.

Peculato d'uso

Passando poi al **peculato d'uso**, questo è disciplinato dal secondo comma dell'art. 314 c.p. e si verifica quando l'agente ha agito "al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita".

Trattasi di fattispecie autonoma di reato che si caratterizza, rispetto al peculato in genere, per la previsione del **dolo specifico** consistente nello scopo di usare momentaneamente la cosa sottratta.

La giurisprudenza inoltre, in ossequio al principio di offensività, ha ritenuto comunque necessario ai fini della consumazione del reato che l'utilizzo momentaneo abbia pregiudicato in modo apprezzabile il bene giuridico tutelato.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l'appropriazione finalizzata comunque alla restituzione.

La **procedibilità** è di ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il Peculato mediante profitto dell'errore altrui è disciplinato dall'art. 316 del c.p.

Si verifica quando "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo, denaro o altra utilità". La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è costituito dal buon andamento e dall'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda l'**elemento oggettivo** del reato si è osservato come "ricevere" stia a significare "accettare una cosa", mentre "ritenere" comporta la non restituzione della cosa. Quindi a differenza del peculato di cui all'art. 314 c.p., tale fattispecie non richiede il previo possesso della cosa per opera del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

L'errore di cui si deve avvantaggiare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio dev'essere commesso spontaneamente dal terzo (che può essere sia privato, che la stessa Pubblica Amministrazione) e non provocato dolosamente dal pubblico ufficiale infedele, altrimenti egli risponderebbe del delitto p.p. dall'art. 317 c.p. (concussione).

L'**elemento soggettivo** è costituito dal **dolo generico**, ovverosia dalla consapevolezza dell'errore altrui e dalla volontà di ricevere e ritenere indebitamente la cosa dopo aver scoperto l'errore altrui.

La **procedibilità** è di ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale.

Malversazione a danno dello Stato

Passiamo adesso a parlare della **malversazione a danno dello stato**, che è disciplinata dall'art. 316 bis c.p.

Commette tale reato "Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

A differenza dei reati analizzati finora, l'illecito di cui all'art. 316 bis riguarda un **reato c.d. comune**, posto che il soggetto agente non deve rivestire una determinata qualità, ma può essere "chiunque".

Il **bene giuridico** tutelato dalla norma in esame è l'interesse dello Stato o di altri Enti pubblici minori a fare in modo che gli interventi economici stanziati per opere o attività di pubblico interesse non siano nullificati dall'inerzia dei beneficiari.

Il **soggetto passivo** è la Pubblica Amministrazione o la Comunità Europea.

L'**elemento oggettivo** del reato sta nella mancata destinazione (in tutto o in parte) dell'aiuto economico ottenuto per la realizzazione di una determinata finalità. Il reato di malversazione a danno dello stato è infatti un reato omissivo e si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per i quali erano stati ottenuti.

L'**elemento soggettivo** è costituito dal **dolo generico**, ovvero dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse ottenute allo scopo prefissato.

La **procedibilità** è di ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche

L'**indebita percezione di erogazioni pubbliche**, poi, è disciplinata dall'art 316 ter del c.p.

L'articolo dice: "Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'art. 640 bis c.p., chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

L'indebita percezione di erogazioni pubbliche è un **reato comune**, poiché può essere commesso da chiunque.

Il **Bene giuridico** tutelato dalla norma in esame coincide con gli interessi finanziari della Pubblica Amministrazione, nazionale e sovranazionale, e del correlativo buon andamento, sotto il profilo della corretta allocazione delle risorse.

Soggetti passivi del reato sono invece lo Stato, gli enti pubblici o l'Unione europea.

La condotta può consistere nell'utilizzare o nel presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettendo informazioni dovute. Essa pertanto può essere sia commissiva, che omissiva. Non devono esserci artifici o raggiri tesi ad ingannare l'autorità procedente in presenza dei quali si avrà, invece, la diversa ipotesi contemplata dall'art. 640 bis c.p.

L'elemento soggettivo è il **dolo generico**.

Il **reato si consuma** al momento dell'ottenimento indebito delle erogazioni.

In base al secondo comma dell'art. 316 ter c.p., inoltre, il conseguimento di una somma pari o inferiore ad euro 3999 integra un illecito amministrativo e non un reato.

Con la L. 9 gennaio 2019 n. 3 si è introdotta una circostanza aggravante ad effetto speciale “se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri” e comporta la pena della reclusione da uno a quattro anni

La **procedibilità** è di ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale.

Concussione

Per quanto riguarda la **Concussione**, questo delitto è disciplinato dall’art. 317 del c.p.

Commette il reato di concussione il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che “abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”. La pena prevista è quella della reclusione da sei a dodici anni.

Il reato di concussione è un **reato proprio**, poiché può essere commesso solamente da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, cioè da persona che sia legata alla Pubblica Amministrazione. Al contempo è anche un **reato plurioffensivo**, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è, sia, la Pubblica Amministrazione e il suo buon andamento e l’imparzialità, sia, la persona che viene costretta a fare qualcosa contro la sua volontà.

L’**elemento oggettivo** consiste nella condotta del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria posizione, costringe taluno a consegnare, ovvero a promettere, a lui o a un terzo denaro o altre utilità.

Si ha “costrizione” quando il soggetto agente abusando dei suoi poteri costringe, appunto, altri a sottostare al proprio volere.

Fino al 2012 le condotte penalmente rilevanti, ed idonee ad integrare il reato di concussione, potevano essere due:

- **per costrizione**, quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio usava violenza o minaccia al fine di esercitare una pressione sul soggetto passivo tale da indurlo a compiere un atto incidente sul proprio patrimonio
- **per induzione**, ovvero consistente in un’attività persuasiva o di suggestione finalizzata ad indurre la vittima a dare o promettere indebite utilità al pubblico ufficiale

Tuttavia, come si diceva, a seguito della novella del 2012 il reato di concussione è solo quello per costrizione ai danni della persona offesa.

La stessa condotta caratterizzata, invece, **dall’induzione a promettere o dare utilità** costituisce oggi autonoma fattispecie criminale disciplinata dall’art. 319 quater c.p.

L’**elemento soggettivo** è costituito dal **dolo generico**.

La **procedibilità** è di ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale.

Delitti di corruzione

Veniamo adesso ai delitti di **corruzione**, disciplinate dall’art. 318 all’art. 322 c.p.

L'elemento caratterizzante delle diverse ipotesi normativamente previste è la sussistenza dell'accordo (c.d. **pactum sceleris**) tra il pubblico ufficiale o l'incaricato al pubblico servizio ed il privato in virtù del quale quest'ultimo corrisponde al primo un compenso (non dovuto) per un atto comunque rientrante nelle loro attribuzioni.

La corruzione è un **reato plurisoggettivo** (o a concorso necessario) poiché occorrono le condotte convergenti sia del pubblico ufficiale, ovvero dell'incaricato di pubblico servizio, sia del privato.

Sicché rientra sia nella categoria dei **reati propri**, sia in quella dei **reati comuni** e ciò perché il corrotto deve essere necessariamente un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, mentre il corruttore può essere qualunque privato cittadino.

Il **bene giuridico** tutelato dalle norme in materia è il corretto e limpido esercizio della Pubblica Amministrazione.

Il delitto di corruzione si suddivide in diverse fattispecie:

- corruzione per l'esercizio della funzione
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- corruzione in atti giudiziari

Approfondiamo ciascuna di queste 3 diverse forme di corruzione...

Corruzione per l'esercizio della funzione

La **corruzione per l'esercizio della funzione** è regolata dall'art. 318 del c.p.

Si ha la c.d. corruzione impropria nei casi in cui "il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".

E quindi, da un lato, la prestazione del funzionario coincide con l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (in tempo antecedente la novella legislativa del 2012, invece, il Legislatore prevedeva più genericamente "un atto" dell'ufficio), dall'altro lato, la condotta del privato deve coincidere con la dazione di denaro o di altra utilità, quest'ultima intesa come qualsivoglia vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che comunque abbia valore per il p.u.

Quanto al momento consumativo del reato, che è lo stesso per la più grave ipotesi di cui all'art. 319 c.p., stando alla giurisprudenza sul punto si può avere sia con l'accettazione della promessa ed il ricevimento del denaro o di altra utilità (schema ordinario), oppure con la sola accettazione della promessa senza che a questa consegua la dazione di denaro o di altra utilità (schema contratto).

L'**elemento soggettivo**, sia per il privato che per il pubblico funzionario è rappresentato dal **dolo generico**.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

La **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** è regolata dall'art. 319 del c.p.

Commette il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. propria) "Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Quanto alla condotta penalmente rilevante, bisogna distinguere due ipotesi:

1. la c.d. **corruzione propria antecedente** che si ha quando, per l'un verso, il pubblico ufficiale riceve, o accetta la promessa di ricevere, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità al fine di compiere un atto contrario ai doveri di ufficio ovvero per omettere o ritardare un atto dell'ufficio, per altro verso, il privato dia o prometta denaro o altra utilità per tali scopi
2. la c.d. **corruzione propria susseguente** che si ha quando il pubblico funzionario riceva denaro o altra utilità dal privato (che quindi ha materialmente consegnato al primo) dopo aver compiuto l'attività illecita

Il **momento consumativo** del reato, si è già visto parlando della meno grave ipotesi di cui all'art. 318 c.p., si può avere sia con l'accettazione della promessa ed il ricevimento del denaro o di altra utilità (schema ordinario), oppure con la sola accettazione della promessa senza che a questa consegua la dazione di denaro o di altra utilità (schema contratto).

L'**elemento soggettivo** è il **dolo generico**.

Corruzione in atti giudiziari

La **Corruzione in atti giudiziari** è disciplinata dall'art. 319 ter c.p.

Si ha quando i fatti "indicati negli art. 318 e 319" (cioè corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) "sono commessi per favorire o per danneggiare una parte in un processo civile, penale, o amministrativo". In tali ipotesi si applica la pena della reclusione da sei anni a dodici anni.

Tale articolo è stato introdotto dalla Legge del 1990, n. 86 posto che precedentemente costituiva circostanza aggravante dell'art. 319 c.p.

Nonostante parte minoritaria della dottrina continui a parlare anche con riguardo all'art. 319 ter c.p. di circostanza aggravante, si segnala che l'indirizzo maggioritario propende per la previsione di una fattispecie autonoma di reato.

Le condotte costituenti reato sono descritte con rinvio alle norme di cui all'art. 318 e 319 c.p. L'elemento caratterizzante di questa diversa fattispecie di reato sta, infatti, nella finalità degli atti corruttivi che devono essere posti in essere per favorire o danneggiare una parte nel processo civile, penale o amministrativo.

Per parte si intende sia il p.m., che l'imputato, la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

L'**elemento soggettivo** è costituito dal **dolo specifico**.

L'art. 319 ter, 2 co. c.p. prevede, infine, l'applicazione di due diverse circostanze aggravanti:

1. se l'ingiusta condanna nei confronti dell'imputato non è superiore a cinque anni di reclusione, si applicherà verso chi ha commesso il fatto una reclusione da sei a quattordici anni

2. se l'ingiusta condanna è superiore alla reclusione di anni cinque o all'ergastolo, la pena della reclusione è da otto a venti anni

Istigazione alla corruzione

L'**istigazione alla corruzione** è disciplinata dall'art. 322 c.p. Tale articolo prevede quattro ipotesi di condotte penalmente rilevanti, a seconda se è il pubblico ufficiale ad essere il destinatario della corruzione, o se sia proprio lui l'istigatore.

I primi due commi dell'art. 322 c.p., infatti, puniscono **chiunque** offra (o prometta) denaro o altra utilità al pubblico ufficiale e questi **non accetti**.

La finalità dell'offerta o della promessa, chiaramente, deve ricalcare quella prevista dagli artt. 318 e 319 c.p., cioè **ottenere l'indebito esercizio delle funzioni o dei poteri** da parte del pubblico ufficiale o **indurlo a omettere o a ritardare un atto** del proprio ufficio, o comunque **a compiere un atto contrario ai suoi doveri**.

Si parla dunque di **reato di mera condotta**, poiché si consuma con l'offerta o la promessa (o la sollecitazione, di cui ai successivi commi dello stesso articolo), non essendo richiesta l'accettazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Tale offerta o promessa, però, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere seria e **potenzialmente idonea** a indurre il pubblico ufficiale ad accettare.

Gli ultimi due commi dell'art. 322 c.p., invece, disciplinano e puniscono la condotta del pubblico ufficiale finalizzata a sollecitare la promessa o la consegna di denaro (o altra utilità) per **l'indebito esercizio delle funzioni o dei poteri o per omettere o a ritardare un atto** del proprio ufficio, o comunque **a compiere un atto contrario ai suoi doveri**, senza che il privato accetti.

È, quindi, un reato proprio e l'elemento psicologico è rappresentato dal **dolo specifico**.

Le **penes per il reato di istigazione alla corruzione** (sia nelle fattispecie di reato comune, che in quelle di reato proprio) sono commisurate sulla base di quelle previste per il corrispondente **reato di corruzione**, con la **riduzione di un terzo** rispetto a queste ultime.

Abuso d'ufficio

Passiamo adesso a considerare l'**abuso d'ufficio**, disciplinato dall'art. 323 c.p.

Tale norma è stata oggetto di più modifiche legislative:

- dapprima, con la L. n. 86 del 1990
- e successivamente con L. n. 232 del 1997
- mentre, successivamente, con L. n. 190 del 2012 il legislatore ha modificato solo l'aspetto sanzionatorio, inasprendolo nei minimi e nei massimi edittali

Sicché commette tale reato e “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

Si discute su quale sia il **bene giuridico** tutelato dalla norma in esame. La dottrina maggioritaria è unanime nell’indicare il buon andamento e l’imparzialità della PA. Tuttavia non mancano posizioni minoritarie che ritengono il reato plurioffensivo, sicché indicano, quale ulteriore bene giuridico tutelato dalla norma, il patrimonio del terzo danneggiato.

È un **reato proprio** per cui soggetto attivo può essere il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio.

Per quanto concerne **la condotta penalmente rilevante**, che può concretarsi sia in un’azione commissiva che omissiva, il legislatore, anzitutto richiede che la stessa deve compiersi nello svolgimento delle funzioni o del servizio.

Tale attività, inoltre, deve esser posta in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi nei casi in cui vi sia un obbligo di astensione.

Con il termine “legge” si intende non solo gli atti normativi emanati dal Parlamento, ma anche, la Costituzione, la Legge Costituzionale, la Legge Regionale, la Legge delle Province Autonome e, secondo un certo orientamento, anche le fonti di diritto sovranazionali (come i Regolamenti Comunitari, direttamente applicabili all’ordinamento italiano).

Più complicato definire i confini del regolamento a causa di una mancanza di nomenclatura rigida degli stessi all’interno delle fonti del diritto. Occorre, sul punto, aver riguardo agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto.

Circa l’**elemento soggettivo, il reato** si presenta come un reato d’evento (richiede il verificarsi del danno patrimoniale e/o del correlativo vantaggio) a dolo generico, anche se intenzionale.

Nel passato il legislatore aveva previsto, quale elemento soggettivo, il dolo specifico. La previsione odierna di un dolo generico caratterizzato dall’intenzionalità è funzionale a restringere l’area del penalmente rilevante, non essendo sufficiente né il dolo eventuale (ovverosia l’accettazione del rischio che l’evento si verifichi), né il dolo diretto (ovvero la rappresentazione dell’evento come conseguenza realizzabile con un elevato grado di probabilità o addirittura con certezza, senza che sia un obiettivo perseguito). L’uso dell’avverbio “intenzionalmente” per qualificare il dolo comporta la sussistenza del reato di abuso di ufficio solo allorquando l’agente si rappresenta e vuole l’evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale proprio o di altri come conseguenza diretta ed immediata della sua condotta.

Il **reato si consuma** con il verificarsi del vantaggio patrimoniale o del danno. Al comma 2 è prevista una circostanza aggravante per le ipotesi di rilevante gravità del vantaggio o del danno.

La **procedibilità** è di ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale.

Rifiuto di atti di ufficio

Come ultimo delitto, analizziamo il **rifiuto di atti di ufficio o omissione**, disciplinato dall’art. 328 c.p.

Commette il reato in questione “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”.

La norma in questione prevede due tipi di condotte penalmente rilevanti:

1. nel primo comma, punisce il p.u. o l'incaricato di p.s. che, essendo tenuto ed obbligato al compimento di un atto del suo ufficio, non lo esegue; atto che, per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità lo stesso avrebbe dovuto compiere. In tali casi, pena è della reclusione da 6 mesi e 2 anni
2. al secondo comma si punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, entro 30 giorni dalla richiesta (che dev'essere pervenuta per iscritto) di un soggetto interessato al compimento di un atto non compia l'atto (pur essendo questo del “suo ufficio” e dunque di sua competenza) o non fornisca risposta circa i motivi e le ragioni del ritardo, in questo caso, la pena è della reclusione fino ad un anno, ovvero, in alternativa, quella della pena pecuniaria sino ad € 1.032,00

Il rifiuto d'atti d'ufficio è un **reato proprio**, poiché dev'essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico ed il tentativo non è configurabile essendo il reato “istantaneo”.

La **procedibilità** è di ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale.

Conclusione

Bene, siamo giunti alla fine.

Ti ricordo che nel corso di questa lezione sui delitti dei pubblici ufficiali contro la PA abbiamo parlato di:

- peculato
- malversazione
- concussione
- diversi tipi di corruzione
- abuso d'ufficio
- rifiuto o omissione di atti di ufficio